



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

ATTO N. DD 3441

Torino, 26/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 2944, EX MICHELIN STURA NORD – FOGLIO 1044 PARTICELLA 84, CORSO ROMANIA 546. APPROVAZIONE RIPERIMETRAZIONE DEL SITO.

Vista la comunicazione di potenziale contaminazione ambientale ai sensi dell'art. 245 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., trasmessa da Planeta Studio Associato per conto di S.p.A. Michelin Italiana con PEC del 28/07/2021 (ns. prot. n. 6482 del 29/07/2021).

Vista la determinazione dirigenziale n. 5383 del 15/11/2021, trasmessa con nota ns. prot. n. 9591 del 23/11/2021, con la quale è stato approvato il piano della caratterizzazione per il sito in oggetto.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1567 del 11/04/2022, trasmessa con nota ns. prot. n. 3173 del 13/04/2022, con la quale è stata approvata l'analisi di rischio per il sito in oggetto.

Vista la nota di Michelin Italiana S.p.A., trasmessa via PEC il 20/04/2022 (ns. prot. n. 3423 del 21/04/2022), con la quale ha richiesto la ripermetrazione delle aree sottoposte a procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06, svincolando dallo stesso le aree con destinazione d'uso commerciale/industriale.

Vista la nota ns. prot. n. 4327 del 18/05/2022, con la quale la Divisione Qualità Ambiente ha richiesto a Città Metropolitana di Torino e ad Arpa Piemonte l'espressione di parere in merito.

Vista la nota prot. n. 78755/TA1/GLS del 13/06/2022 (ns. prot. n. 5216 del 14/06/2022) con la quale Città Metropolitana di Torino non ha rilevato elementi ostativi alla ripermetrazione del sito in oggetto, limitatamente all'esclusione dei mappali 157, 171, 173, 175, 176 e 191, mentre, contrariamente, per quanto riguarda il mappale 190, avente destinazione d'uso promiscua, non ha ritenuto percorribile lo stralcio (**allegato 1**).

Vista la nota di Arpa Piemonte, prot. n. 59043 del 28/06/2022 (ns. prot. n. 5801 del 30/06/2022), con la quale ha ritenuto che la suddivisione in subambiti sia sufficiente per poter seguire in modo coerente il procedimento di bonifica e la conseguente certificazione parallelamente alla



realizzazione edilizia prevista come da programma, senza introdurre ulteriori frammentazioni (**allegato 2**).

Tenuto conto delle destinazioni d'uso previste dal Master Plan inclusivo degli ambiti di trasformazione dei siti lungo Corso Romania e conformi alle destinazioni d'uso previste dal Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) in corso di approvazione.

Considerato che le aree a destinazione d'uso commerciale/industriale risultano conformi alle CSC di cui alla Colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, e l'analisi di rischio sui materiali di riporto, sottoposti a test di cessione, non ha evidenziato rischi di lisciviazione.

Considerato che la destinazione d'uso prevista dal Master Plan citato per le aree ricomprese all'interno del Foglio 1044, Particelle 157, 171, 173, 175, 176 e 191 di cui al Catasto Terreni è riferibile a "commerciale/industriale".

Considerato che la destinazione d'uso prevista dal Master Plan citato per le aree ricomprese all'interno del Foglio 1044, Particella 190 di cui al Catasto Terreni è riferibile in parte a "commerciale/industriale" e, per una piccola porzione, a "verde/residenziale".

Considerato che, per le motivazioni sopra esposte, non si rilevano elementi ostativi allo stralcio dell'area individuata all'interno del Foglio 1044, Particelle 157, 171, 173, 175, 176, denominata "Sub Ambito 2 - Stralcio 1" nel Master Plan citato, dal procedimento di bonifica in oggetto.

Considerato che, per le aree ricomprese all'interno del Foglio 1044, Particella 190, riferibili in parte ad aree di tipo "commerciale/industriale" e, per una piccola porzione, di tipo "verde/residenziale", non risulta possibile procedere allo stralcio dal procedimento di bonifica in oggetto a causa della differente destinazione d'uso e della difficoltà a realizzare una puntuale e precisa perimetrazione sul campo dell'area, per le sue ridotte dimensioni.

Considerato che, per l'area ricompresa all'interno del Foglio 1044, Particella 191 di cui al Catasto Terreni, riferibile esclusivamente a destinazione d'uso "commerciale/industriale", non risulta possibile procedere allo stralcio dal procedimento di bonifica in oggetto a causa del potenziale isolamento dell'area ricompresa all'interno del Foglio 1044, Particella 197, di ridotte dimensioni e a destinazione "verde/residenziale", creando una frammentazione areale del sito oggetto di procedimento di bonifica con conseguenti difficoltà di campo nel realizzare una puntuale e precisa perimetrazione delle aree.

Considerato che le aree non oggetto di stralcio saranno oggetto di progetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente, così come definito dall'analisi di rischio approvata con determinazione dirigenziale n. 1567 del 11/04/2022.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007.;

DETERMINA

1) **di prendere atto** della richiesta di Michelin Italiana S.p.A., trasmessa via PEC il 20/04/2022 (ns. prot. n. 3423 del 21/04/2022) e dei relativi pareri di Città Metropolitana di Torino prot. n. 78755/TA1/GLS del 13/06/2022 (ns. prot. n. 5216 del 14/06/2022) e di Arpa Piemonte prot. n. 59043 del 28/06/2022 (ns. prot. n. 5801 del 30/06/2022);

2) **di approvare** la ripermetrazione del sito in oggetto, limitatamente all'esclusione dal procedimento di bonifica dell'area individuata all'interno del Foglio 1044, Particelle 157, 171, 173, 175, 176, denominata "Sub Ambito 2 - Stralcio 1", aventi destinazione d'uso commerciale/industriale, secondo gli indirizzi del citato Master Plan, e le cui concentrazioni di inquinanti, nella matrice terreno, sono risultate conformi alle CSC previste dalla colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e l'analisi di rischio sui materiali di riporto sottoposti a test di cessione non ha evidenziato rischi di lisciviazione (**allegato 3**);

3) **di non autorizzare** lo stralcio dal procedimento di bonifica in oggetto dell'area individuata all'interno del Foglio 1044, Particelle 190 e 191 per le motivazioni di cui alle premesse.

4) **di richiedere** il rispetto delle prescrizioni previste dalla Determina dirigenziale n. 1567 del 11/04/2022, in particolare, visti i superamenti dei limiti previsti dal test di cessione per il parametro nichel, ricadenti nel Foglio 1044, Particelle 171 e 175, il proseguimento delle attività di monitoraggio delle acque sotterranee sull'intera rete fino all'approvazione del/dei progetto/i di bonifica o messa in sicurezza permanente per la verifica del potenziale impatto.

5) **di richiedere** la trasmissione agli Enti, entro 30 giorni dal ricevimento della presente determinazione, di una planimetria georeferita del nuovo perimetro in formato shapefile (tipologia poligono, EPSG 3003 Gauss-Boaga);

6) **di trasmettere** la presente determinazione a Michelin Italiana S.p.A. e, per le rispettive competenze, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – SISP – Epidemiologia, Screening e Edilizia Urbana, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Divisione Urbanistica e Territorio, Divisione Infrastrutture e Servizi al Cittadino Edilizia e Urbanistica, Antea RE S.r.l. e Planeta Studio Associato;

7) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

8) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;



9) **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gaetano Noe'

. - Rep. DD 26/07/2022.0003441.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GAETANO NOE'. Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino